

Codice A1610A

D.D. 21 marzo 2016, n. 95

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. LIMONE PIEMONTE (CN) - Richiedente: Negro F.lli Costruzioni Generali S.p.A. - Progetto di riqualificazione dell'area e dell'edificio ex-FS in Largo Stazione n. 3, Foglio 6, mappale 41 sub 1 e 2 (rif. Legge 106/2011). Autorizzazione paesaggistica

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore Territorio e paesaggio ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente in data 11 maggio 2015, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

preso atto del preavviso di diniego formulato dal Soprintendente in data 19 giugno 2015, cui è seguita una revisione progettuale sulla quale il Soprintendente con nota dell'8 marzo 2016 (Allegato 1) ha espresso parere favorevole e vincolante ai sensi del comma 5 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004;

ritenuto necessario da parte del Settore Territorio e paesaggio formulare una nuova relazione in recepimento del suddetto parere del Soprintendente (Allegato 2);

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo n. 42/2004, Parte III;

vista la legge regionale n. 32/2008;

vista la legge regionale n. 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

visto il parere formulato dal Soprintendente in merito all'intervento in oggetto, allegato alla presente determinazione (Allegato 1);

vista la nuova relazione predisposta dal Settore Territorio e paesaggio in recepimento del suddetto parere (Allegato 2);

dato atto che il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di 220 giorni per concludere il relativo procedimento, rispetto al termine di 105 giorni previsto dalla legge a causa della revisione progettuale dell'intervento conseguente al preavviso di diniego formulato dal Soprintendente nell'ambito del rilascio del parere vincolante di cui all'art. 146, comma 8, del d.lgs. n. 42/2004;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. n. 42/2004, l'intervento citato in oggetto come risultante dall'ultima revisione progettuale, secondo quanto descritto nella relazione del Settore Territorio e Paesaggio (Allegato 2) e per le motivazioni contenute nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (Allegato 1), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi